

Legge regionale 30 marzo 2015, n. 8

Testo multivigente | Iter dell'Atto | Fascicolo virtuale | Istruttoria | Verbalì | Regolamenti attuativi | Controllo di attuazione | Senso @lternato | Multimedia

Documento vigente

Date di vigenza che interessano il documento:

01/04/2015 entrata in vigore
21/11/2015 modifica
28/11/2015 modifica
09/04/2016 modifica
31/01/2017 modifica

Vedi documento vigente alla data:

Regione Umbria
Legge regionale 30 marzo 2015 , n. 8

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 17, S.str. n. 3 del 31/03/2015

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1*(Riduzione canoni di concessione aziende agrarie regionali)*

1. La Regione, considerato il perdurare dell'attuale situazione di crisi economica, dispone, anche per l'annata agraria 2014/2015, la riduzione, nella misura del quindici per cento, dei canoni di concessione di cui all' [articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11](#) (Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale), relativi alle aziende agrarie facenti parte del patrimonio immobiliare regionale, introitati dall'Agenzia forestale regionale, quale ente gestore dei beni agro-forestali appartenenti al demanio e al patrimonio della Regione, ai sensi dell' [articolo 19, comma 1, lettera a\) della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18](#) (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).

Art. 2*(Disposizioni in materia di personale delle Comunità montane Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere e Alta Umbria)*

1. Il personale in servizio presso la Comunità montana Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere, nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni amministrative regionali in attuazione della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#) (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), è trasferito, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla Comunità montana Alta Umbria, stante quanto previsto dalla [l.r. 18/2011](#) .

2. Al personale di cui al [comma 1](#) è mantenuto il trattamento giuridico ed economico posseduto alla data del trasferimento, nel rispetto della normativa vigente.

3. I commissari liquidatori delle Comunità montane Alta Umbria e Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere concordano forme e modalità di utilizzo del personale di cui al [comma 1](#) e di quello già assegnato alla Comunità montana Alta Umbria, al fine di consentire il regolare funzionamento e svolgimento delle attività della Comunità montana Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere.

[4.] ^[6]

4. Le risorse economiche spettanti, ai sensi dell' [articolo 75 della l.r. 18/2011](#) e dell' [articolo 15 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10](#) (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), alla Comunità montana Associazione dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere, per il personale di cui al [comma 1](#) nonché quelle per l'esercizio delle funzioni di cui all'Allegato B, paragrafo IV della [l.r. 10/2015](#), sono assegnate alla Comunità montana Alta Umbria. ^[7]

5. Al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo si fa fronte con le dotazioni finanziarie del bilancio regionale, parte spesa, previste nella unità previsionale di base 02.1.001 denominata "Relazioni Istituzionali".

Art. 3

(Catasto energetico regionale)

1. E' autorizzata, in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2015, la spesa di euro 30.000,00 per il finanziamento degli oneri derivanti dall'istituzione e dalla gestione del catasto energetico regionale costituito dal catasto degli impianti termici e dal catasto degli attestati di prestazione energetica di cui all' [articolo 10, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74](#) (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell' [articolo 4, comma 1](#), lettere a) e c), del [decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192](#)), con imputazione alla unità previsionale di base 08.1.021 - "Attività ed interventi in materia di energia" (cap. 05557 n.i.) del bilancio regionale di previsione.

2. All'onere di cui al [comma 1](#) si fa fronte con pari riduzione, in termini di competenza e di cassa, della unità previsionale di base 16.1.002 (cap. 06100).

Art. 4

(Ulteriori integrazioni alla [legge regionale 9 marzo 1979, n. 11](#))

1. Alla fine del [primo comma dell'articolo 26 della legge regionale 9 marzo 1979, n. 11](#) (Regolamentazione dell'amministrazione dei beni regionali e della attività contrattuale), sono aggiunti i seguenti periodi: " Con regolamento della Giunta regionale sono stabiliti i casi e le forme in cui i beni mobili ed immobili di proprietà della Regione possono essere alienati con aste elettroniche e sistemi di evidenza pubblica equivalenti. Il predetto regolamento deve rispettare i principi di economicità, trasparenza, tutela della privacy, parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità, concorrenzialità e pubblicità. ".

Art. 5

(Ulteriori integrazioni alla [legge regionale 17 maggio 1994, n. 14](#))

1. All' [articolo 3, comma 3 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14](#) (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) dopo la parola: " quinquennale " sono inserite le seguenti: " e comunque è valido fino all'approvazione del nuovo Piano ".

2. Nel [terzo periodo del comma 2-bis dell'articolo 20 della l.r. 14/1994](#), le parole: " 4 volte " sono sostituite dalle seguenti: " 10 volte ".

Art. 6

(Ulteriori integrazioni alla [legge regionale 19 novembre 2001, n. 28](#))

1. Dopo l' [articolo 13 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28](#) (Testo unico regionale per le foreste), è inserito il seguente:

" Art. 13 bis

(Alberi monumentali)

1. Per alberi monumentali si intendono gli alberi di alto fusto, i filari e le alberate così come definiti dall' [articolo 7, comma 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 10](#) (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).

2. L'elenco regionale degli alberi di rilevante e peculiare interesse, istituito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 4, resta in vigore fino alla redazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui all' [articolo 7, comma 3 della l. 10/2013](#).

3. E' vietato l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali censiti ai sensi dell' [articolo 7 della l. 10/2013](#), fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato. ".

2. Dopo il [comma 14-ter dell'articolo 48 della l.r. 28/2001](#), è inserito il seguente:

" 14-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento degli alberi monumentali di cui all'articolo 13 bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 100.000,00. ".

Art. 7

(Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla [legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30](#))

1. I commi 1-bis e 1-ter dell' [articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30](#) (Norme in materia di bonifica), sono sostituiti dai seguenti:

" 1-bis. Il numero dei membri del Consiglio di amministrazione aventi diritto a compenso per l'espletamento dell'incarico, ivi incluso il Presidente, non può essere superiore a tre. Gli altri rappresentanti dei consorziati non hanno diritto a compenso per l'espletamento dell'incarico.

1-ter. Al Presidente di cui al comma 1-bis è corrisposto un compenso annuo massimo, omnicomprensivo, pari all'indennità di funzione annua spettante al sindaco di un comune con popolazione non superiore a diecimila abitanti. Agli altri componenti aventi diritto spetta un compenso annuo omnicomprensivo stabilito dallo [Statuto](#) in misura non superiore al cinquanta per cento del compenso annuo spettante al Presidente. Resta fermo il rispetto della normativa vigente sulla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. ".

[**Art. 8**] ^[8]

Art. 9

(Organi dell'Assemblea legislativa. Modificazioni di leggi regionali)

1. Per effetto della disciplina normativa statale sull'organizzazione delle elezioni regionali, gli organi interni dell'Assemblea legislativa in carica nell'anno 2015, in conformità allo [Statuto](#) , operano fino alla proclamazione dei nuovi eletti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento interno dell'Assemblea stessa.

2. L' [articolo 7 della legge regionale 22 settembre 2010, n. 20](#) (Istituzione di una Commissione speciale per le riforme statutarie e regolamentari), è abrogato.

3. Il [comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21](#) (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale), è abrogato.

4. Al [comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 21/2007](#) le parole: " Nell'ipotesi prevista dal comma 3, al fine " sono sostituite con le seguenti: " Al fine ".

Art. 10

(Ulteriori modificazioni alla [legge regionale 30 marzo 2011, n. 4](#))

1. Alla [lettera c\) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4](#) (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese), la parola: " 2014 " è sostituita dalla seguente: " 2015 ".

Art. 11

(Ulteriori modificazioni alla [legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28](#))

1. Nel [primo periodo del comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 28](#) (Disposizioni di adeguamento al [decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174](#) (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#)), le parole: " delle elezioni per il rinnovo " sono sostituite dalle seguenti: " della proclamazione degli eletti ".

Art. 12

(Integrazione alla [legge regionale 28 novembre 2014, n. 25](#))

1. Dopo il [comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 28 novembre 2014, n. 25](#) (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della [legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26](#) (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori modificazioni della [legge regionale 16 settembre 2011, n. 8](#) (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali)), è aggiunto il seguente: " 5 bis Le disposizione di cui al comma 5 si applicano alle IPAB, trasformate ai sensi dell'articolo 4, a decorrere dall'anno successivo alla trasformazione. ".

Art. 13

(Modificazioni alla [legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29](#))

1. Alla rubrica dell' [articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29](#) (Disposizioni in materia di personale e in materia di cave e fondazioni nonché modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), dopo la parola: " regionale " sono aggiunte le seguenti: " e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria ".

2. Al [comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 29/2014](#) , dopo le parole: " (Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza e della Giunta regionale) ", sono aggiunte le seguenti: " ed agli incarichi di cui agli articoli 7 e 11, della [legge regionale 12 giugno 2007, n. 21](#) (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) ", e dopo le parole: " in corso " sono aggiunte le seguenti: " nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi previsti dall' [articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ".

[[Art. 14](#)] [\[9\]](#)

Art. 15

(Norma finanziaria)

[1.] [\[10\]](#)

2. Per gli anni 2015 e successivi alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall' [\[... \]](#) [\[11\]](#) [articolo 11](#) [\[12\]](#) si fa fronte con prelevamento dal Fondo di riserva iscritto nel bilancio dell'Assemblea legislativa.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' [articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale](#) ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione .

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 30 marzo 2015

Marini

Note sulla vigenza

[\[6\]](#) - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 8 aprile 2016, n. 3.](#)

[\[7\]](#) - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 15 Comma 1 legge Regione Umbria 8 aprile 2016, n. 3.](#)

[\[8\]](#) - Abrogazione da: [Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 19 novembre 2015, n. 16.](#)

[\[9\]](#) - Abrogazione da: [Articolo 73 Comma 8 legge Regione Umbria 17 agosto 2016, n. 10.](#)

[\[10\]](#) - Abrogazione da: [Articolo 2 Comma 2 legge Regione Umbria 19 novembre 2015, n. 16.](#)

[\[11\]](#) - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 26 novembre 2015, n. 17.](#)

[\[12\]](#) - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 22 Comma 1 legge Regione Umbria 26 novembre 2015, n. 17.](#)

Note della redazione

[\(1\)](#) - Il presente articolo è abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2017. A decorrere dalla stessa data, si applica la disciplina contenuta all'art. 47 bis della L.R. 11/2015, così come introdotto dall'art. 7 della L.R. 10/2016 (Vedi art. 73, comma 8).